

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2 - VA
“delle Valli del Ticino e dell’Olona”
Via Dell’Indipendenza, 10 – 21017 SAMARATE (VA)
TEL./FAX. 0331.914128 – Cod.Fisc.91029840120
WWW.atc2-va.it e-mail info@atc2-va.it
Atc2-va@pec.it

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’ALBO IMPRESE
FORNITRICI DI SELVAGGINA DELL’A.T.C.2-VA

ARTICOLO 1 Definizione dell'albo

L'albo delle imprese fornitrici di selvaggina viene tenuto dall’ATC2-VA come strumento idoneo alla identificazione delle ditte più qualificate a fornire i capi occorrenti per il ripopolamento della fauna selvatica dell’ ATC2-VA da invitare alle procedure negoziate, nei casi previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016), per le forniture corrispondenti al valore di stima inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

ARTICOLO 2 Albo delle imprese fornitrici selvaggina

1. - L’albo delle imprese fornitrici di selvaggina contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per: specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà e correttezza, con ubicazione del centro produttivo aziendale, rientranti in un percorso di viaggio non superiore alle otto (8) ore, previste dalla normativa vigente, alla salvaguardia del benessere animale, capacità operativa ad effettuare forniture di capi con l’utilizzo di mezzi propri e servizi connessi atti a garantire i programmi di ripopolamento dell’ATC2-VA. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati.

2.- Mentre l’iscrizione all’albo avviene in tempo reale, subito dopo la presentazione dell’istanza, l'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato, con la cadenza e le modalità di volta in volta fissate nel bando periodicamente pubblicato dall’ATC2-VA, al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte. Dell'aggiornamento è data notizia tramite avviso da pubblicare nell’apposita sezione del sito WWW.atc2-va.it sezione “amministrazione trasparente –bandi e contratti”. Le ditte iscritte all'albo devono obbligatoriamente comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.

3.- L'iscrizione nell'albo, di norma, è presupposta per la partecipazione alle procedure di gara indette dall'ATC2-VA, o a quelle altre che non prevedono la pubblicazione di un bando di gara.

4.- Il Comitato di Gestione dell'ATC2-VA approva il regolamento per la tenuta dell'albo ed ogni sua successiva variazione. Determina, inoltre, gli elementi conoscitivi relativi al soggetto richiedente, da indicare nella domanda di iscrizione, nonché gli eventuali documenti da allegare alla domanda stessa, specificando quali di tali dati e documenti devono essere ripresentati ai fini dell'aggiornamento.

ARTICOLO 3

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'albo

1. - Non possono essere iscritte nell'albo imprese fornitrici di selvaggina e, se iscritte devono essere cancellate d'ufficio, le ditte che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'ATC2-VA o con altri ATC o CAC e altre Amministrazioni, si siano rese colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale, ovvero i soggetti per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa nazionale.

2. Sono altresì escluse le ditte che non siano in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 80- Motivi di esclusione- del D.Lgs.50/2016.

3.- La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento motivato del Comitato di Gestione ed è comunicata alle Ditte entro 15 giorni dalla pronuncia.

4.- La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due (2) anni.

ARTICOLO 4 Modalità di iscrizione

1.-Le ditte fornitrici che vorranno iscriversi all'Albo delle Imprese fornitrici di selvaggina dell'ATC2-VA dovranno compilare un apposito modulo elettronico presente sul sito web WWW.atc2-va.it sezione "amministrazione trasparente –bandi e contratti" , nel quale saranno riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione nonché tutte le notizie ritenute necessarie dall'ATC2-VA di volta in volta ai fini della conoscenza del loro grado di organizzazione, specializzazione ed affidabilità.

ARTICOLO 5 Documentazione merceologica

1.- L'identificazione merceologica della ditta fornitrice deve trovare debito riscontro nella documentazione, anche se non allegata, relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. Pertanto, ai fini dell'inclusione nell'elenco delle ditte di fiducia dell'ATC2-VA, il legale rappresentante della ditta deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza la quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accettata.

ARTICOLO 6 Modulo di iscrizione

1. - Il modulo di iscrizione contiene tutti i dati fiscali della ditta e le informazioni dichiarate alla CCIAA, nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione della ditta, strutture operative nel territorio nazionale, individuazione dell'identificazione merceologica, autocertificazioni, ecc.

2.- La mancata o incompleta compilazione del modulo comporta il non accoglimento dell'istanza o la necessità di ulteriori integrazioni. Le integrazioni potranno essere richieste alle ditte interessate compatibilmente con la necessità di dover avviare procedure di gara; ove la procedura di regolarizzazione della domanda non sia compatibile con l'avvio della gara, la ditta non sarà inclusa nel novero delle ditte da invitare.

3.- Le istanze d'iscrizione verranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC2-VA che comunicherà alla Ditta, nei 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima:

- le eventuali cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo, fermo restando il termine dei 15 giorni, successivi all'adozione del provvedimento di cancellazione e/o di non iscrivibilità, previsto dall'art. 3;
- l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata con l'indicazione dei tempi e delle modalità d'inoltro della integrazione stessa (i tempi non potranno essere inferiori a 10 gg).

La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporteranno la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

ARTICOLO 7 Durata iscrizione

1.- Le ditte rimangono iscritte nell'albo per dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza fissata nel relativo bando pubblico d'iscrizione pubblicato dall'ATC2-VA; decorso tale termine l'iscrizione si intende scaduta ad ogni effetto, tale da consentire all'ATC2-VA di eseguire l'aggiornamento completo dell'albo medesimo.

L'esclusione della ditta dall'albo interviene, ricorrendone i presupposti, tramite apposito provvedimento di cancellazione.

2.-Il termine dei 15 giorni indicato nell'art. 3, decorre dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione.

3.-Per le ditte iscritte che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e che per tale motivo sono state cancellate dall'albo, la pubblicazione dell'aggiornamento, di cui al successivo articolo, vale come comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

ARTICOLO 8 Aggiornamento dell'albo

1.- L'ATC2-VA provvederà ad aggiornare l'albo delle imprese fornitrici di selvaggina tramite apposito bando pubblicato su sito Web istituzionale WWW.atc2-va.it sezione "amministrazione trasparente –bandi e contratti"; tale bando dovrà prevedere una data di scadenza entro cui dovranno pervenire, a pena di esclusione, le relative domande. La pubblicazione del nuovo bando d'iscrizione comporta l'automatica cancellazione delle ditte già precedentemente iscritte, le quali dovranno, in ogni caso, provvedere ad inoltrare domanda di iscrizione nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel bando stesso.

ISTRUZIONI ED AVVERTENZE

L'istanza di iscrizione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec, servizio postale con raccomandata A/R ovvero tramite consegna a mano; non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

Le domande dovranno pervenire entro il termine fissato nel bando, a pena di esclusione.

Gli interessati devono compilare tutte le sezioni nelle quali si articola il modulo e riportarvi tutti i dati richiesti.

IL MODULO DI ISCRIZIONE contiene i dati anagrafici ed identificativi della ditta richiedente, del legale rappresentante, degli eventuali amministratori delegati, l'indicazione dell'attività esercitata dichiarata sul Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il nome della ditta deve essere quello indicato nel certificato della CCIA. L'accettazione di un Fornitore all'interno dell'Albo non obbliga l'ATC2-VA in alcun modo nei confronti del Fornitore, ma i rapporti saranno comunque regolati secondo regole interne dell'Ente.

Possono presentare l'istanza di iscrizione alle categorie merceologiche dell'albo, tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., che vogliono fornire capi di selvaggina all'ATC2-VA per un valore inferiore a quello stabilito dalla soglia comunitaria ai sensi della normativa vigente.

Non devono presentare l'istanza di iscrizione tutti coloro che svolgono attività di tipo professionale, di consulenza o similari, i rappresentanti di commercio, gli agenti, le agenzie senza deposito, e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

Si precisa che l'ATC2-VA in occasione dell'espletamento di procedure di gara, potrà implementare l'elenco degli operatori economici di cui al presente Albo con ulteriori imprese che risultino regolarmente iscritte in altri elenchi regionali riferibili alla fornitura di selvaggina.